

## **TI\_GERICHTE 52.2002.157 vom 27. Mai 2002**

TI Tribunale d'appello, 2002-05-27, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.2002.157](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2002.157)

FR: TI\_GERICHTE 52.2002.157 du 27 mai 2002

IT: TI\_GERICHTE 52.2002.157 del 27 maggio 2002

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Volltext**

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 27.05.2002 52.2002.157 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 27.05.2002 52.2002.157 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 27.05.2002 52.2002.157

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 52.2002.00157 Lugano 27 maggio 2002 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretario: Leopoldo Crivelli statuendo sul ricorso 15 aprile 2002 della \_\_\_\_\_ contro la decisione 2 aprile 2002 con cui il consiglio di amministrazione della Casa Anziani \_\_\_\_\_ ha deliberato alla \_\_\_\_\_, la fornitura e la posa delle apparecchiature di sicurezza e controllo accessi occorrenti alla casa; viste le risposte: - 3 maggio 2002 della Casa Anziani \_\_\_\_\_; - 13 maggio 2002 del Dipartimento del territorio, Ufficio lavori sussidiati e appalti; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto A. Il 3 dicembre 2001 l'associazione Casa Anziani \_\_\_\_\_ ha indetto un pubblico concorso, retto dalla LCPubb, per la fornitura e la posa delle attrezzature di sicurezza (rilevazioni fumi e controllo accessi) del ricovero di cui è proprietaria ad \_\_\_\_\_ (FU n. \_\_\_\_\_ pag. \_\_\_\_\_ seg.). Il capitolato d'appalto e modulo d'offerta chiedeva ai concorrenti di allegare all'offerta anche le dichiarazioni comprovanti l'avvenuto pagamento delle imposte cantonali e comunali cresciute in giudicato. B. Alla gara hanno preso parte sei ditte, fra cui la succursale di \_\_\_\_\_ della \_\_\_\_\_, che ha inoltrato un'offerta di fr. 108'522.15, corredata fra l'altro da: · una dichiarazione 21 agosto 2001 del Kantonaes Steueramt Zürich (Abteilung Quellensteuer), attestante il pagamento regolare delle imposte alla fonte ed · una dichiarazione 29 maggio 2001 dello stesso ufficio (Abteilung Direkte Bundessteuer), certificante il puntuale pagamento dell'imposta federale. C. Valutate le offerte pervenute al committente, il 28 marzo 2002 l'Ufficio appalti e lavori sussidiati (ULSA) ha proposto di deliberare la commessa al \_\_\_\_\_, che aveva presentato un'offerta di fr. 121'976.45, scartando l'offerta della \_\_\_\_\_ siccome priva delle dichiarazioni attestanti il pagamento delle imposte cantonali e comunali. Con decisione 2 aprile 2002 il Consiglio di amministrazione della Casa Anziani \_\_\_\_\_ ha fatto proprio il preavviso dell'autorità cantonale, deliberando i lavori alla \_\_\_\_\_. D. Contro la predetta aggiudicazione la \_\_\_\_\_ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone implicitamente l'annullamento. L'insorgente rileva di aver allegato all'offerta le dichiarazioni di cui si è detto sopra, non potendo produrre quelle relative alla succursale di \_\_\_\_\_, iscritta a RC soltanto dall'aprile del 2001 e quindi non ancora tassata. E.

All'accoglimento del ricorso si è opposto l'ULSA, rilevando che la ricorrente non ha prodotto le dichiarazioni richieste dal capitolato. La Casa Anziani \_\_\_\_\_ ha dichiarato di rinunciare a presentare osservazioni. Il \_\_\_\_\_ non ne ha invece presentate.

Considerato, in diritto 1. La competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb, applicabile giusta l'art. 2 cpv. 1 della stessa legge in considerazione del sussidio erogato dallo Stato. Certa è la legittimazione attiva dell'insorgente, esclusa dall'aggiudicazione nel concorso al quale ha partecipato. Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). 2. L'art. 5 lett. c LCPubb impone al committente di aggiudicare la commessa unicamente ad offerenti che garantiscano l'adempimento degli obblighi verso le istituzioni sociali, il pagamento delle imposte e il riversamento delle imposte alla fonte, il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e dei CCL. Al fine di assicurare il rispetto della succitata prescrizione, l'art. 30 RLCPubb chiede ai concorrenti di allegare fra l'altro all'offerta le dichiarazioni comprovanti l'avvenuto pagamento delle imposte cantonali e comunali cresciute in giudicato. 3. Giusta l'art. 26 cpv. 1 LCPubb, gli offerenti devono inoltrare la loro offerta per iscritto, in modo completo e tempestivo. Il committente, soggiunge la norma, esclude dalla procedura le offerte tardive o quelle che presentano lacune formali rilevanti (cpv. 2). Per principio, l'omessa produzione di documenti richiesti dal capitolato si configura come una lacuna formale rilevante, che comporta l'esclusione dell'offerta dall'aggiudicazione. 4. In concreto, il capitolato d'appalto, alla posizione 321.310 chiedeva espressamente ai concorrenti di allegare all'offerta le dichiarazioni comprovanti l'avvenuto pagamento delle imposte cantonali e comunali cresciute in giudicato. In sostanza, ai concorrenti era chiesto di provare mediante dichiarazione rilasciata dai competenti uffici di esazione che non erano gravati da debiti per imposte arretrate. La ricorrente ha disatteso questa prescrizione perché essendo iscritta a RC soltanto dall'aprile del 2001 non è ancora stata oggetto di tassazione. La giustificazione addotta non sana il difetto. Il fatto che la ricorrente non fosse gravata da simili debiti perché non era ancora stata tassata non la sollevava in effetti dall'obbligo di procurarsi e produrre con l'offerta le dichiarazioni richieste dal capitolato al fine di accertare che sono soddisfatte le condizioni poste dall'art. 5 lett. c LCPubb. La circostanza non impediva invero alla \_\_\_\_\_ di chiedere - al pari degli altri concorrenti - ai competenti uffici di esazione una dichiarazione attestante l'inesistenza di debiti d'imposta. Anziché certificare l'avvenuto pagamento tali uffici si sarebbero limitati ad attestare che la ricorrente non aveva debiti perché non era ancora stata tassata. Una diversa conclusione che esimesse i concorrenti versanti nella situazione dell'insorgente dall'obbligo di produrre le dichiarazioni qui in esame, oltre a configurarsi come un ingiustificato privilegio, non può essere ammessa, poiché vanificherebbe lo scopo dell'art. 30 RLCPubb, imponendo al committente di sottoporre a dispendiose verifiche ogni offerta che ne risultasse priva. Invano pretende il ricorrente che le due vecchie attestazioni del Kantonalen Steueramt di Zurigo certificanti il puntuale pagamento delle imposte alla fonte e delle imposte federali dirette da parte della casa madre possano rimediare al difetto. Come giustamente rileva l'ULSA tali attestazioni non possono infatti essere considerate conformi, poiché hanno per oggetto l'imposta alla fonte e quella federale diretta di pertinenza della casa madre. 5. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi respinto, confermando la delibera impugnata. La tassa di giustizia, commisurata al dispendio amministrativo occasionato dall'impugnativa e dal valore della commessa, è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza. Per questi motivi, visti gli art. 26, 36, 37 LCPubb; 30 RLCPubb; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm; dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 800.-- è a carico della  
ricorrente. 3. Intimazione a: \_\_\_\_\_ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il  
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte  
Originaltext. Quellen-URL siehe oben.